



COMUNE DI
FORTE DEI MARMI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 10.02.2020)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 30.03.2023)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 16.05.2023)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 64 del 22.12.2025)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento dell'imposta	3
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 – Periodo di applicazione e esenzioni	4
Articolo 6 -Obblighi tributari	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11- Rimborsi.....	7
Articolo 12 - Contenzioso.....	7
Articolo 13 - Pubblicità.....	7
Articolo 14 – Norme finali e di rinvio.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Forte dei Marmi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Forte dei Marmi, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nel periodo di permanenza.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, di cui alla legge regionale in materia di turismo, ed a titolo esemplificativo, strutture all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Forte dei Marmi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento dell'imposta

1. E' soggetto passivo all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Forte dei Marmi e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. Il soggetto responsabile del versamento dell'imposta in virtù del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Tariffe

1. La misura dell'imposta è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del DLgs n.267/2000.
2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo i criteri di gradualità, in maniera differenziata, secondo la tipologia delle strutture ricettive e secondo il limite massimo delle vigenti disposizioni normative in materia, tra le strutture ricettive di cui all'art.2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Articolo 5 – Periodo di applicazione ed esenzioni

1. L'Imposta di soggiorno si applica per il periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno e per un periodo massimo di 7 pernottamenti per persona (per soggiorno continuativo).
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 15° anno di età;
 - b) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - c) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - d) i gruppi di oltre 20 persone intermediati, tramite agenzia, con prova di prenotazione;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che soggiornino per esigenze di servizio;
 - g) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore;
 - h) coloro che assistono degenzi ricoverati presso strutture sanitarie nei Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema in ragione di un accompagnatore (una persona);

- i) i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie nei Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.

L'esenzione di cui alla lettera f) dovrà essere dichiarata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dall'interessato.

L'esenzione di cui alle lettere h) e i) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o di ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti responsabili, di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle tariffe, delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti responsabili devono dichiarare al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura dal 1 giugno al 15 settembre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e conservarne la relativa documentazione per 5 anni), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune mediante strumenti informatici.
4. I soggetti responsabili sono altresì obbligati all'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione dall'Ente per gli adempimenti previsti dall'imposta stessa.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo, in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, ha l'obbligo di versare all'Amministrazione quanto dovuto secondo le modalità previste al successivo comma.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 30 Settembre di ciascun anno per il periodo 1 giugno/15 settembre con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti).
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato;
 - accedere alla documentazione conservata dalle singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici di prenotazione, che abbiano stipulato apposita convenzione con i titolari delle strutture ricettive.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6- Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta motivata e documentata, da presentare al Comune per l'autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento sarà comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’Imposta di Soggiorno.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.